

SEZIONE I.

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Denominazione/ragione sociale: GOLINUCCI S.R.L.

Numero iscrizione RUI: B000070946 – Sezione B - Broker

Data iscrizione: 19/03/2007

Indirizzo sede legale: Viale Giovanni Bovio 194 – 47521, CESENA (FC)

telefono 0547/22351 - e-mail: info@golinucci.it; pec: info@pec.golinucci.it

L'attività di promozione dei prodotti assicurativi avviene anche tramite il sito web: <https://golinucci.it/> e <https://qb.golinucci.it/>

L'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione dell'intermediario è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) – via del Quirinale 21 - 00187 Roma.

Responsabili dell'attività di intermediazione della Golinucci S.r.l. sono:

- Golinucci Paolo iscritto alla sezione B del RUI al n. B000056839 in data 26/02/2007 (Rappresentante Legale)
- Pracucci Giovanni iscritto alla sezione B del RUI al n. B000008556 in data 10/02/2014
- Rossi Lorena iscritta alla sezione B del RUI al n. B000111390 in data 10/02/2014
- Golinucci Margherita iscritta alla sezione B del RUI al n. B000711515 in data 27/11/2024

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) alla relativa sezione sopra indicata.

SEZIONE II.

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. ☒ L'attività del broker GOLINUCCI SRL viene svolta su incarico del cliente
- b. ☐ Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 22/2012 (collaborazione orizzontale)

Intermediario ex art. 22 L. 22/2012 _____

Sezione di appartenenza _____

Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente) _____

Dati del Broker¹ per il quale è svolta l'attività (*compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione*

E) Nome e Cognome/Denominazione sociale _____

Sede legale _____

Numero Iscrizione RUI _____

Eventuale intermediario collaboratore orizzontale _____

SEZIONE III.

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Il Broker GOLINUCCI SRL dichiara che:

- a) non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del Broker Golinucci srl.

Per alcuni rischi piazzati con LLOYD'S Golinucci Srl svolge la funzione di Coverholder.

SEZIONE IV.

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, il Broker GOLINUCCI SRL dichiara che (*sbarrare l'opzione ricorrente*):

- a) ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo¹;
- b) ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) ☒ non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d) ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

L'elenco delle Imprese con cui GOLINUCCI SRL ha rapporti d'affari è affisso all'interno dei locali dell'intermediario, il contraente ha comunque la facoltà di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco delle imprese e ogni altra informazione utile.

SEZIONE V.

Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso relativo all'attività svolta dal Broker GOLINUCCI SRL per la distribuzione del presente contratto è costituita dalle provvigioni erogate dalla Compagnia e dall'onorario corrisposto direttamente dal cliente.

SEZIONE VI.

Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi, il Broker GOLINUCCI SRL dichiara che i premi pagati dal contraente al Broker e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del Broker stesso.

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;

¹ Qualora tale indicazione sia esplicitata nella lettera di incarico ovvero nella raccomandazione personalizzata, si rinvia la descrizione delle attività di consulenza a quanto contenuto in tali documenti.

- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi pagati al Broker GOLINUCCI SRL si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Si dichiara che:

- a) l'attività di distribuzione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto ai recapiti: info@golinucci.it – PEC: info@golinucci.pec.it o all'impresa preponente, indicando:
 - 1) Nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
 - 2) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui lamenta l'operato;
 - 3) Breve ed esauriente descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;
 - 4) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il responsabile della funzione incaricata alla gestione dei reclami è Paolo Golinucci. La funzione della gestione dei reclami non è esternalizzata e provvederà quindi a rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio.

- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi;
- c) il contraente ha la facoltà di:
 - presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
 - d) il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Via Yser 14, 00198 Roma, tel +39 06 85796888), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

SEZIONE VIII.

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a) il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.